



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1555/2016**

Il Giudice dott. Elena Masetti Zannini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 aprile 2016,
letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate le istanze delle parti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 2.3.2015 Giuseppe adiva questo Tribunale per ottenere l'autorizzazione ad un sequestro conservativo della somma di euro 18.000,00 comprensiva di sorte, interessi e spese di procedura in relazione al residuo della somma ricavata ai sensi dell'art. 510 c.p.c. dalla procedura esecutiva immobiliare iscritta al RGE n. /2011.

Deduceva a tale fine:

- che a seguito di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva (RGE N. /2011) era divenuto titolare dell'immobile sito in , facente parte del Condominio ;
- che nell'ambito di detta procedura il Condominio era intervenuto ed aveva precisato il suo credito fino alla gestione 2013/2014, chiedendo al ricorrente in qualità di subentrante nella titolarità dell'immobile, la somma di euro 2.818,80 deliberata dall'assemblea condominiale e regolarmente versata dal ricorrente;
- di essere creditore nei confronti dei resistenti dell'ulteriore somma di euro 2.818,80 per la gestione 2015/2016 quantificata sulla base di una stima correlata alla gestione dell'anno precedente;
- di essere creditore anche della somma di euro 6.000,00 per l'occupazione sine titolo posta in essere dai resistenti, quantificata tenuto conto dell'emissione del decreto di trasferimento fino alla data di effettivo rilascio
- che il *fumus boni iuris* trovava fondamento nel decreto di trasferimento dell'immobile, nell'occupazione *sine titulo*, nei rendiconti e nei verbali di assemblea del Condominio;



- che il *periculum in mora* era costituito dalla mancata spontanea liberazione dell'immobile da parte dei resistenti, dalla morosità degli stessi, dalla irreperibilità e dalla mancata corresponsione di idonea cauzione a garanzia delle somme dovute per l'occupazione sine titolo perpetrata e per l'impossibilità di accedere all'immobile con il rischio di subire ulteriori danni.

Ritualmente citati non si costituivano G _____ e M: _____, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 13 aprile 2016, nella quale parte ricorrente dichiarava che l'immobile era stato liberato a seguito di accesso del pubblico ufficiale, e che, tuttavia, non era dato conoscere la destinazione dei resistenti. Riduceva la somma oggetto di richiesta di sequestro ad euro 12.000,00 stante la riconsegna dell'immobile.

Insisteva, pertanto, nell'accoglimento del ricorso ed il giudice riservava la decisione.

Nel merito, si osserva che il ricorso in esame è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c. il giudice deve verificare la sussistenza di entrambe le condizioni dell'azione cautelare ("*fumus boni iuris*" e "*periculum in mora*") ed, ove accerti la carenza anche di una sola di esse, deve rigettare la domanda.

Con particolare riferimento al requisito del *periculum in mora*, per definizione esso si sostanzia nel pericolo da infruttuosità, i.e. nel pericolo che nelle more di un giudizio a cognizione piena finalizzato all'ottenimento di un titolo esecutivo o nelle more della procedura esecutiva medesima il debitore dissolva il proprio patrimonio o lo diminuisca in modo considerevole, così ledendo la garanzia patrimoniale dovuta al creditore ai sensi dell'art. 2740 c.c., frustrandone le ragioni e la possibilità di veder soddisfatta la propria pretesa creditoria.

La Suprema Corte rileva che tale requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi, sia da elementi soggettivi, rappresentati – questi ultimi - dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. 13.2.2002 n. 2081; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996; Cass. 902/1990; Cass. 69/1987, nonché nella giurisprudenza di merito Trib. Milano 17.11.1994; Trib. Vigevano 9.3.1983).

Con particolare riferimento agli elementi oggettivi, diversi sono gli indirizzi interpretativi in dottrina ed in giurisprudenza: vi è chi attribuisce rilievo al dato temporale, guardando al momento in cui si manifesta il *periculum* e non già alle condizioni precarie *ex se* del patrimonio del debitore, dovendosi invece considerare l'esistenza di una costante diminuzione della garanzia rispetto al momento di insorgenza del rapporto creditorio

Anche parte della giurisprudenza attribuisce rilievo al criterio temporale (Corte di Cassazione, sent. 4542/1998; sent. n. 3235/1982; Trib. Trento, sent. 25.9.1993) affermando come non sia tanto la



precarietà patrimoniale a legittimare il provvedimento di sequestro quanto un aggravamento delle condizioni del debitore. Altra parte pone l'accento sulla proporzione tra entità del patrimonio e ammontare del credito vantato. In relazione a tale regola è assolutamente rilevante la valutazione complessiva della garanzia e la natura dei beni che la compongono, ossia se facilmente occultabili o meno (cfr. Corte di Cass. n. 1325/1965 che ritiene integrato il requisito del *periculum in mora* anche da una negativa valutazione statica del patrimonio dell'intimato).

Circa il criterio soggettivo si sottolinea come esso sia integrato da tutti quei comportamenti che mirano a depauperare il patrimonio del debitore, quali, ad esempio, la distrazione o l'occultamento dei propri beni oppure il pericolo di fuga (Corte di Cass. n. 2081/2002; C. 6042/1998; C. 6460/1996; C. 902/1990; C. 2172/1982).

Uniforme, in ogni caso, qualunque indirizzo si ritenga di seguire, l'opinione per la quale non è sufficiente il semplice rifiuto di adempiere ad integrare i presupposti del sequestro, ove non supportato dalla concorrenza di altri elementi che facciano desumere la volontà, in capo al debitore, di sottrarsi alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. civ. Sez. I, 10-08-1988, n. 4906; Trib. Lecce, 29.08.2007; Trib. Messina, sent. 11.3.1995).

Nel caso in esame, quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che il credito certo e liquido è rappresentato esclusivamente dalla somma di euro 2.818,00 versata dal ricorrente a favore del Condominio a titolo di contributi dovuti per l'anno di gestione 2014/2015, mentre le restanti somme sono, allo stato, prive di un titolo certo, non essendo ancora state quantificate dal Condominio i contributi per l'anno di gestione 2015/2016 e non risultando accertato ed esattamente quantificato il danno da occupazione *sine titulo* dell'immobile subito dal ricorrente, occorrendo all'uopo una approfondita valutazione in sede di giudizio di cognizione ordinaria. Ne deriva che l'esiguità della somma di cui il ricorrente risulta, allo stato, creditore non giustifica la concessione del sequestro conservativo.

In ogni caso ritiene questo giudice che difetti il requisito del *periculum*, sia sotto il profilo degli elementi oggettivi che sotto quello degli elementi soggettivi.

In ordine al profilo c.d. oggettivo si osserva che parte ricorrente non ha rappresentato alcun elemento idoneo a dimostrare l'insufficienza quantitativa e qualitativa del patrimonio dei resistenti rispetto al vantato credito.

In relazione al c.d. profilo soggettivo del pericolo si osserva che la valutazione effettuata dal ricorrente della condotta dei resistenti che si sono resi irreperibili (oltre che morosi) non integra gli estremi richiesti *ex lege* ed interpretati dalla costante giurisprudenza atteso che non è dato desumere da tale condotta un probabile depauperamento del patrimonio da parte dei debitori, nè l'intenzione



di sottrarsi all'adempimento dei loro obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta e che il patrimonio resti integro (cfr. Cass. 69/1987).

Per questi motivi, il ricorso in esame deve essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese di lite, stante la contumacia dei resistenti.

P.Q.M.

-Rigetta il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.;

-nulla sulle spese di lite.

Si comunichi.

Busto Arsizio, lì 16 aprile 2016

Il Giudice

DOTT. Elena Masetti Zannini

IL CASO.it

